

BEAUTY CONTEST PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DIGITALI NONCHE’ DELLA VENDITA DEI RELATIVI SPAZI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DELLE GALLERIE DELLA LINEA 5 DELLA METROPOLITANA DEL COMUNE DI MILANO – RICHIESTA DI OFFERTE – RISPOSTE AI QUESITI.

Con riferimento all’Invito a presentare un’Offerta riguardante “*l’affidamento della progettazione, realizzazione, installazione, gestione e manutenzione di impianti digitali nonché la vendita dei relativi spazi pubblicitari all’interno delle gallerie della linea 5 della Metropolitana di Milano*” trasmesso il 30 luglio 2025, di seguito si forniscono le risposte ai quesiti pervenuti.

1. Quesito 1

L’impresa A intende presentare un’Offerta per conto di una costituenda Società di diritto italiano (“Newco”), che sarà controllata dall’impresa A e licenziataria esclusiva della tecnologia di “Digital In-Tunnel Advertising” per l’Italia; Newco verrà costituita post-assegnazione del Bando e diverrà l’interlocutore unico verso Metro 5 degli impegni che l’impresa A assumerà per suo conto con la presentazione dell’Offerta. Si chiede di indicare le specificità (dichiarazioni o documenti a supporto) da presentare a corredo dell’Offerta per finalizzare quanto sopra.

Riscontro al quesito:

Nella fattispecie delineata nel quesito, l’offerta deve essere presentata dalla Newco costituita in una delle forme previste dal diritto italiano, prima della presentazione dell’offerta. La Newco deve essere costituita prima della presentazione dell’offerta in quanto non è possibile stipulare un contratto di avalimento con un soggetto inesistente. Quanto alla documentazione e dichiarazioni di supporto, in caso di avalimento la Newco costituita dovrà rendere tutte le dichiarazioni e produrre la documentazione indicata al punto 3 della richiesta di offerte (Requisiti di partecipazione), fatta eccezione per le dichiarazioni concernenti i due requisiti di fatturato, rispetto ai quali dovrà dichiarare di avvalersi dei requisiti dell’impresa ausiliaria. Le due dichiarazioni concernenti i requisiti di fatturato dovranno essere rese dall’impresa ausiliaria.

2. Quesito 2

Newco, ovviamente, non può disporre dei requisiti di fatturato richiesti dal Bando, per cui (ai sensi dell’art. 104 del D.lgs n. 36 /2023) intende avvalersi dell’Avvalimento dell’impresa A, i cui ricavi cumulati negli esercizi finanziari 2022-2024 evidenziano un fatturato, derivante da impianti precedentemente realizzati, superiore ai 500 mila Euro cumulati nel triennio, previsti nell’Invito. L’impresa A, operativa specificatamente nella progettazione, produzione, e nella gestione degli impianti, metterà a disposizione di Newco le proprie risorse tecniche, finanziarie e professionali per consentirle di partecipare al Bando, assumendo in solido gli impegni che

Newco sottoscriverà contrattualmente con Metro 5. Si chiede di confermare l'ammissibilità dell'Avvalimento dell'impresa A per la "realizzazione degli impianti" (al contempo presentatrice dell'Offerta per conto di Newco e sua Ausiliaria) ed indicare quale documentazione/dichiarazione dovrà essere allegata all'Offerta.

Riscontro al quesito:

La richiesta di offerta prevede una dichiarazione "resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'operatore economico il quale, sotto la propria responsabilità, attesti la realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse di un fatturato specifico complessivo per la realizzazione degli impianti oggetto della presente richiesta di offerte non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) IVA esclusa". Il requisito in questione riguarda, dunque, la realizzazione degli impianti e può essere oggetto di avvalimento: a tal fine dovrà essere stipulato un contratto di avvalimento tra l'ausiliario e il concorrente che presenta l'offerta con le modalità previste dall'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, avente data certa anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con assunzione di responsabilità solidale nei confronti di Metro 5.

L'ausiliaria dovrà:

- rendere le dichiarazioni previste dal medesimo art. 104 del D.lgs. n. 36/2023;
- rendere le dichiarazioni e produrre la documentazione di cui al punto 3 della richiesta di offerte.

In caso di avvalimento del requisito in questione, gli impianti dovranno essere realizzati dalla Newco utilizzando le risorse, i mezzi e i beni messi a disposizione dall'impresa ausiliaria la quale dovrà possedere in proprio e direttamente il requisito e non per il tramite di terzi appaltatori.

3. Quesito 3

Analogamente l'impresa A, stante il volume del fatturato realizzato in uno Stato straniero superiore a 500.000 Euro complessivi richiesti, è disponibile a concedere l'Avvalimento a Newco anche per la vendita di spazi pubblicitari, in quanto: - sottoscriverà accordi pubblicitari con i grandi Gruppi internazionali anche a beneficio di Newco, - gestirà gli spot pubblicitari dei clienti di Newco tramite il suo centro NOC, - coordinerà l'attività commerciale di Newco con quella delle altre licenziatrici europee, già integrate nel suo Network. 701. In altre parole, l'impresa A, tramite Newco, continuerà ad essere l'interlocutore di Metro 5, garantendo, quale Offerente/Ausiliaria, sia il realizzo degli impianti che la gestione commerciale e soprattutto finanziaria di Newco. Si chiede di confermare l'ammissibilità dell'Avvalimento dell'impresa A

anche per la “vendita di spazi pubblicitari” indicando quale documentazione/dichiarazione dovrà essere allegata all’Offerta.

Riscontro al quesito:

La richiesta di offerta prevede una dichiarazione “*resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell’operatore economico il quale, sotto la propria responsabilità, attesti la realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione della manifestazione di interesse di un fatturato specifico complessivo per la vendita di spazi pubblicitari non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) IVA esclusa*”. Il requisito in questione può essere oggetto di avalimento, secondo quanto indicato nella risposta al quesito 2. Per quanto riguarda le dichiarazioni da rendere e la documentazione da produrre si veda la risposta al Quesito 2.

4. Quesito 4

Ad avvenuto affidamento, Newco, per il tramite dell’impresa A, incaricherà l’impresa B della progettazione ed installazione degli impianti, che verranno realizzati chiavi-in-mano dall’impresa C; indi Newco appalterà ad un Operatore Locale l’attività di manutenzione e di pronto intervento, che verrà svolta sotto la supervisione dell’impresa A, come già fa globalmente in tutti i mercati. Si chiede quale documentazione deve essere prodotta in sede di Offerta a supporto delle competenze tecniche dell’impresa B e dell’impresa C e quali requisiti dovrà avere l’Operatore Locale per coordinarsi con ATM (Gestore della linea).

Riscontro al quesito:

Il contratto di subappalto può essere stipulato solo dalla Newco – ove affidataria del contratto – con il terzo subappaltatore. Tuttavia, ove la realizzazione degli impianti fosse oggetto di avalimento, la medesima attività non potrebbe essere affidata in subappalto. Diversamente, la Newco potrà affidare in subappalto l’attività di manutenzione e pronto intervento, ove quest’ultima non sia oggetto di avalimento. In caso di ricorso al subappalto, lo stesso dovrà essere dichiarato dalla Newco in sede di offerta specificando le attività e le prestazioni oggetto di affidamento al subappaltatore. Inoltre, ai fini dell’autorizzazione al subappalto da parte di Metro 5, Newco dovrà depositare il contratto di subappalto nei termini previsti dall’art. 119 del Dlgs. n. 36/2023 e il subappaltatore dovrà rendere le dichiarazioni di cui all’art. 119, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e quelle di cui al punto 3 della richiesta di offerta, comprese le dichiarazioni concernenti i requisiti di fatturato ove questi siano oggetto di subappalto.

5. Quesito 5: *Il Bando, al paragrafo 11, prevede un canone di 50 mila Euro/annui per impianto (definito come “minimo garantito”) da corrispondere al Comune di Milano in via anticipata entro il 31 gennaio ed il 31 luglio. Ma non risulta ci sia un canone variabile da corrispondere al Comune di Milano conguagliando il maggior valore. Inoltre, sembra*

che l'importo sia dovuto, come avviene per le imposte locali, senza che il Comune emetta fattura (quindi senza applicazione di Iva). L'impresa A è pronta a presentare un'Offerta riconoscendo a Metro 5 un solo minimo garantito di 50 mila Euro annui per impianto od una percentuale del 18%, se maggiore del minimo garantito; il rischio di mercato non consente all'impresa A di accettare "minimi garantiti multipli" o costi fuori schema. Si chiede di chiarire e/o confermare quanto sopra richiesto.

6. **Quesito 6:** *Il Bando (paragrafo 8) prevede una base di Offerta pari al 18% annuo da riconoscere a Metro 5 sulla raccolta pubblicitaria realizzata, con un minimo garantito/annuo di 50.000 Euro che sembra aggiungersi al canone di pari importo garantito al Comune di Milano. L'impresa A è pronta a presentare un'Offerta riconoscendo a Metro 5 un solo minimo garantito di 50 mila Euro annui per impianto od una percentuale del 18%, se maggiore del minimo garantito; il rischio di mercato non consente all'impresa A di accettare "minimi garantiti multipli" o costi fuori schema. Si chiede di chiarire e confermare quanto sopra richiesto. Viene inoltre precisato (penultimo capoverso del paragrafo 2.2) che i "canoni relativi agli impianti saranno corrisposti dopo sei mesi dalla sottoscrizione del contratto". In quanto la componente variabile può essere calcolata solo dopo l'avvio della raccolta pubblicitaria, si suppone che i sei mesi decorrano dall'avvio dei singoli impianti, come è normale prassi nel mercato. L'impresa A ritiene che le fees decorrano dall'avvio pubblicitario, in quanto il tempo occorrente per installare l'impianto dipende dalla disponibilità degli accessi, fissata da Metro 5/ATM e non dall'impresa A. Si prega di confermare l'accettazione di quanto sopra. Si ritiene, anche per ragioni di auditing, che le scadenze semestrali debbano intendersi con riferimento al calendario (parimenti alla comunicazione di Newco circa il volume di raccolta pubblicitaria) tenendo conto, nella prima scadenza, dei dietimi decorsi dall'avvio di ogni impianto – procedura applicabile anche ai minimi garantiti. Inoltre, si ritiene che, come da prassi, il "minimo garantito" prepagato, dovrebbe essere conguagliato nel canone variabile, qualora risultasse superiore. Si chiede di confermare quanto sopra.*

Riscontro ai Quesiti 5 e 6

In merito alle richieste di chiarimento avanzate, precisiamo che non sono previsti minimi garantiti multipli né costi ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nel bando. L'unico onere nei confronti del Comune di Milano riguarda il pagamento delle tasse pubblicitarie, che restano a carico del Contraente e dovranno essere corrisposte direttamente al Comune.

Per quanto riguarda i rapporti con Metro 5, il Contraente riconoscerà una provvigione pari al 18% del fatturato netto annuo derivante dalla raccolta pubblicitaria, con un minimo garantito di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) annui per ciascun "impianto". Tale minimo fungerà da

soglia di riferimento: qualora il 18% del fatturato netto annuo dovesse risultare inferiore a detta somma, resterà comunque dovuto l'importo minimo garantito.

Con riferimento alla decorrenza, per il primo periodo l'importo soglia sarà calcolato a partire dal primo giorno del mese successivo alla messa in esercizio del singolo impianto, e in ogni caso non oltre dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto. La valutazione della componente variabile avverrà su base annuale e i relativi conguagli saranno effettuati al termine di ciascun anno, prendendo come riferimento l'avvio del singolo impianto.

In sintesi, dunque, il meccanismo prevede un'unica soglia minima garantita di 50.000 euro annui per impianto e un corrispettivo variabile pari al 18% del fatturato netto annuo, con calcolo e conguaglio su base annuale.

7. Quesito 7: *Il Bando prevede il rilascio di una “fidejussione pari al valore del canone annuo per ciascun impianto realizzato” – stante che il volume di raccolta pubblicitaria è noto solo a posteriori, è impraticabile ottenere una copertura “aperta” da Istituti finanziari. Si ritiene pertanto che venga richiesta una garanzia a fronte solo del minimo annuo garantito da rilasciare a Metro 5 all'avvio degli impianti; quindi con un massimale di 100 mila Euro, rinnovabile annualmente a fronte dei due impianti attualmente previsti. L'impresa A, per conto di Newco, intende presentare la garanzia di una Banca straniera, il cui rischio sarà coperto dal Governo dello Stato di appartenenza, secondo la legislazione vigente bancaria. Si chiede di confermare la suddetta interpretazione e l'accettazione della garanzia da parte di una Banca straniera coperta dal Governo dello Stato di appartenenza, come sopra descritto.*

Riscontro al quesito:

Con riferimento al quesito posto, si precisa che la fideiussione richiesta dal Bando deve essere rilasciata da un istituto bancario italiano oppure da un istituto di credito estero che disponga di una sede o rappresentanza stabile in Italia, debitamente autorizzata ad operare sul territorio nazionale secondo la normativa vigente.

Pertanto, non è possibile accettare garanzie emesse direttamente da banche straniere prive di una rappresentanza in Italia, anche se il loro rischio fosse coperto dal Governo dello Stato di appartenenza. Tale limitazione si rende necessaria al fine di garantire la piena efficacia e l'esigibilità della garanzia, nonché la certezza dell'applicazione della disciplina italiana in materia di fideiussioni.

Si precisa inoltre che la fideiussione dovrà prevedere come obbligato il soggetto che presenta l'offerta (nel caso sia una Newco, da costituirsi prima della presentazione dell'offerta, quest'ultima dovrà essere indicata come soggetto obbligato).

8. Quesito 8: *Il Bando prevede la stipulazione di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati nell'esercizio dell'attività, con un massimale "minimo di 10 milioni di Euro". L'impresa A già dispone di una polizza cumulativa per "Commercial General Liability" che copre i rischi per tutti gli impianti, con un limite di 10 milioni di Dollari (USD) (4 milioni \$ Primary e 6 milioni \$ Excess). L'impresa A, in qualità di Offerente/Ausiliaria intende far rientrare Newco nella suddetta copertura, cui si aggiungerà l'assicurazione tecnica dell'impresa B e dell'impresa C in fase di installazione. Si chiede di confermare se la suddetta copertura assicurativa è accettabile da Metro 5.*

Riscontro:

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che la copertura assicurativa richiesta dal Bando deve essere rilasciata da una compagnia assicurativa italiana oppure da una compagnia estera che disponga di una sede o di rappresentanza stabile in Italia, abilitata a operare sul territorio nazionale.

È possibile accettare una polizza cumulativa, a condizione che la stessa includa espressamente anche gli impianti di Metro 5, con un massimale conforme a quanto previsto dal Bando (pari ad almeno Euro 10 milioni).

Pertanto, la copertura assicurativa già in essere potrà essere considerata idonea solo se integrata da un addendum che preveda in modo esplicito:

- l'estensione della polizza agli impianti di Metro 5;
- l'estensione della polizza alla Newco, ove quest'ultima presenti l'offerta;
- la gestione del rischio tramite una compagnia con sede o rappresentanza italiana, così da garantirne l'efficacia e l'esigibilità sul territorio nazionale.

In tal caso, la polizza sarà ritenuta conforme ai requisiti richiesti.

9. Quesito 9: *Il Bando prevede che siano a carico dell'operatore selezionato "ogni costo relativo agli approvvigionamenti elettrici". E' prassi nelle installazioni della "Digital In-Tunnel Advertising" che il consumo energetico (invero assai modesto) venga aggiunto a forfait nel canone, o calcolato mediante un sotto-contatore installato sulla linea di servizio delle metropolitane. Si chiede di confermare le suddette opzioni con un riaddebito a Newco dei consumi da parte di Metro 5/ATM, ed eventuali spese d'installazione del sottocontatore a carico di Newco.*

Riscontro:

Si conferma che le forniture elettriche preferibilmente saranno nuove utenze indipendenti dall'alimentazione della metropolitana che saranno richieste dalla Newco al fornitore di

energia elettrica. In casi particolari, salva la verifica della disponibilità dell'alimentazione dalla linea di servizio della metropolitana, saranno contabilizzate mediante l'installazione di un apposito sottocontatore collegato alla suddetta linea di servizio della metropolitana.

Si precisa altresì che eventuali costi di installazione saranno a carico di Newco.

10. Quesito 10 *Il Bando prevede l'affidamento (supposto in esclusiva sull'intera rete) per una durata contrattuale di 6 anni, con un'estensione "per una sola volta" di ulteriori 2 anni, al termine del quale gli impianti dovranno essere smontati a cura ed onere di dell'Assegnatario. Tenendo conto delle difficoltà che l'impresa A/Newco incontreranno nell'introdurre in Italia una tecnologia estremamente innovativa nel mercato pubblicitario italiano, (giudicato da AGCOM estremamente in ritardo nella transizione digitale. L'impresa A chiede di modificare la durata contrattuale in 10 anni con un'estensione di altri 5, consentendo di allineare la durata al rischio derivante dai significativi investimenti che l'impresa A dovrà affrontare. Si chiede di confermare l'accettazione della suddetta richiesta. Inoltre, supponendo che alla scadenza verrà emesso un nuovo Bando, in cui Newco si attende di essere riconfermata, si chiede di poter attendere l'esito del nuovo affidamento per smontare gli impianti precedentemente installati.*

Riscontro:

In merito alla richiesta formulata, si conferma la disponibilità ad accogliere una modifica della durata contrattuale, prevedendo che l'affidamento abbia una durata iniziale di 10 anni, con possibilità di estensione per ulteriori 2 anni una sola volta.

Resta fermo, invece, che al termine del periodo contrattuale e di eventuale estensione, gli impianti dovranno essere smontati a cura e spese dell'Assegnatario, senza possibilità di proroghe ulteriori legate all'eventuale esito di nuovi bandi di gara.

11. Quesito 11 *Il Bando prevede un termine ultimo del 15 settembre alle 8.00 per la presentazione dell'Offerta, che dovrà necessariamente tenere conto delle risposte ai suddetti quesiti che Metro 5 pubblicherà solo entro il 5 settembre. Si ritiene che i giorni intercorrenti siano insufficienti, considerando anche la chiusura in agosto degli Studi professionali e le difficoltà derivanti dalle diversità di lingue e delle normative. Siamo pertanto a chiedere di concedere una proroga del termine per presentare l'Offerta, estendendola almeno al 15 ottobre 2025.*

Riscontro

Con riferimento alla richiesta di proroga del termine per la presentazione dell'Offerta, si prende atto delle motivazioni esposte, in particolare legate al periodo di chiusura estiva degli



METRO 5 SPA

Piazza IV novembre, snc,
20124 Milano, presso
Stazione Centrale

PEC: metro5@pec.it
segreteria@metro-5.com
info@metro-5.com
www.metro-5.com

T: +39 02 401 36 400
F: +39 02 401 36 362

Studi professionali e alla necessità di disporre di un congruo intervallo di tempo per l'analisi delle risposte ai quesiti e per l'adeguamento della documentazione in più lingue.

Al fine di agevolare una più accurata predisposizione delle Offerte e garantire la massima partecipazione, si comunica che il termine per la presentazione delle stesse è prorogato al giorno 6 ottobre 2025 alle ore 8.00.

Restano ferme tutte le ulteriori condizioni previste dall'invito.

Distinti saluti.

Metro 5 S.p.A.